

LS NEWSLETTER

IT Law & Data Protection



Ottobre 2021

VADEMECUM GREEN PASS

L'art. 3 del DI 127/2021 ha inserito l'art. 9-septies nel DI 52/2021, che estende, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l'utilizzo della **Certificazione verde Covid-19** (c.d. *Green Pass*) a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

Chi sono i soggetti interessati

- ➔ **Tutti i lavoratori del settore privato**
- ➔ Tutti i soggetti che svolgono, **a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Esenzioni

Restano esclusi dal controllo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con le apposite circolari del Ministero della Salute del 4 e 5 agosto 2021.

Come si svolgono i controlli

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre, **devono**:

1. **definire le modalità** per l'organizzazione delle verifiche delineando in un documento le politiche da seguire **entro il 15 ottobre**;
2. **nominare con atto formale i soggetti incaricati al controllo**;
3. **aggiornare il registro dei trattamenti**.

I controlli devono essere effettuati preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Il datore di lavoro o il soggetto incaricato dovranno verificare la validità e l'autenticità del *Green Pass* tramite l'utilizzo di un App di verifica - **VerificaC19** - scansionando il QR Code presente sul certificato cartaceo o digitale di ogni lavoratore.

Come funziona l'App VerificaC19

L'App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al soggetto incaricato l'effettiva validità del *Green Pass* nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'App applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (che saranno resi disponibili con i prossimi aggiornamenti della App):



- **schermata azzurra**
Certificazione valida solo per l'Italia



- **schermata verde**
Certificazione valida per l'Italia e l'Europa



- **schermata rossa**

Certificazione non ancora valida o scaduta o errore di lettura

L'oggetto dell'attività di verifica è **solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione** senza assunzione o conservazione di alcuna informazione.

Il datore di lavoro potrà, anche, **richiedere al lavoratore di esibire il proprio documento di identità nei casi di abuso o elusione degli obblighi** ossia nei casi in cui **appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nel Green Pass.**

La Circolare chiarisce che la verifica dell'identità non è un obbligo indefettibile, ma risulterà necessaria solo nei casi di abuso o elusione della norma come nei casi in cui appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Il QR code, infatti, **non rivela dati personali** in quanto il soggetto deputato al controllo non viene, quindi, a conoscenza della condizione (vaccinazione, guarigione, esito negativo di un test Covid-19) alla base della quale è stata emessa la certificazione, né può conoscere la data di cessazione della validità della stessa.

L'addetto al controllo pertanto:

<p style="color: blue;">PUO'</p> <p>✓ chiedere di esibire il documento di identità nei casi di abuso o elusione</p>	<p style="color: blue;">NON PUO'</p> <p>✗ Conoscere i presupposti del rilascio del Green Pass</p> <p>✗ chiedere o registrare la scadenza del Green Pass</p> <p>✗ fotocopiare pass o documenti di riconoscimento</p> <p>✗ salvare file su supporti elettronici</p> <p>✗ tenere un registro nel quale indicare quanti dipendenti siano vaccinati</p>
--	--

Sanzioni

Il regime sanzionatorio, che può essere così schematizzato:

- Art. 9 *septies* comma 6

VIOLAZIONE	SANZIONE
Comunicazione – prima dell'accesso al luogo di lavoro o al momento dell'accesso - di non essere in possesso del <i>Green Pass</i>	Assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione

- Art. 9 *septies* comma 7 (regime sanzionatorio specifico per le **imprese con meno di 15 dipendenti**)

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta

- Art. 9 *septies* comma 8

VIOLAZIONE	SANZIONE
Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione	<p>Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.</p>

- Art. 9 *septies* comma 4

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancato controllo da parte del datore di lavoro	<p>Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.</p>

- Art. 9 *septies* comma 5

VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro nel termine previsto (15 ottobre 2021)	<p>Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella</p>

	<p>misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.</p>
--	---

Compliance Privacy

La verifica del *Green Pass* consiste nella consultazione dei dati personali del lavoratore e, pertanto, tale attività costituisce un trattamento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Per tale ragione **il datore di lavoro dovrà:**

1. **aggiornare il registro dei trattamenti** ex art. 30 GDPR e, nel rispetto del principio di *privacy by design*, **documentare le misure tecniche ed organizzative adottate;**
2. **informare il lavoratore del trattamento di verifica**, anche tramite l'apposizione di informative brevi in prossimità dei luoghi d'accesso.
3. **L'informativa dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 13** del Reg. Eu 679/2016. La base giuridica si rinviene nell'obbligo di legge sancito dall'art. 3 del D. legge 127/2021 che manterrà la sua validità fino al 31 dicembre 2021.
4. quale titolare del trattamento dei dati personali, **individuare con atto formale i soggetti incaricati** alla consultazione del *Green Pass*.

La figura dell'incaricato del trattamento non è menzionata nel GDPR ma, l'articolo 29 GDPR prevede che chiunque agisca sotto l'autorità del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal (solo) titolare del trattamento.

Pertanto, ai fini della nomina del soggetto incaricato sarà necessario un atto formale, conforme alla disciplina dettata dal GDPR.

*** **

In allegato si propone un modello di "nomina" che dovrà essere adattata da ciascun titolare del trattamento a seconda della propria situazione interna e delle policy specifiche.

Se l'addetto è già stato istruito mediante precedente atto di nomina si potrà procedere (i) con una sua integrazione o (ii) con un atto *ad hoc* per la specifica attività

ATTO DI NOMINA DELL'ADDETTO DESIGNATO

ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito anche "GDPR")

Alfa, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, P. IVA _____, anche in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 7 GDPR, in persona del legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE

- a) Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della *Green Pass* COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".
- b) L'art. 3 del suddetto Decreto-Legge ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di individuare con atto formale i soggetti incaricati alla verifica della *Green Pass*.
- c) Il GDPR prescrive agli artt. 29 e 32 comma 4 che chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento o sotto quella del titolare del trattamento e abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.
- d) L'art. 2-quaterdecies del Codice della privacy prevede la possibilità in capo al titolare o il responsabile del trattamento di attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

NOMINA

Il Sig./la Sig.ra _____, quale incaricato al trattamento dei dati personali dei lavoratori che esibiscono il *Green Pass* COVID-19.

AUTORIZZA

1. La verifica del *Green Pass* COVID-19 tramite lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19".
2. Il controllo del documento di riconoscimento dell'intestatario del *Green Pass* COVID-19 nel caso se ne ravvisasse la necessità come disciplinato con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c. 4, del citato D.P.C.M. da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell'interno del 10 agosto, ossia nei casi di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

FORNISCE ALL'INCARICATO LE SEGUENTI ISTRUZIONI

1. In via prioritaria, l'incaricato ove possibile, deve verificare la validità del *Green Pass* COVID-19 al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
2. L'incaricato può svolgere la medesima verifica anche a campione.
3. La verifica deve essere svolta attraverso la lettura del QR-code, presente sul documento presentato in forma cartacea o digitale, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19".
4. L'Applicazione fornisce tre possibili risultati: schermata verde, la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; schermata azzurra, la Certificazione è valida solo per l'Italia; schermata rossa, la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
5. L'Applicazione VerificaC19 mostra graficamente al soggetto incaricato l'indicazione dell'effettiva validità del *Green Pass* nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
6. È consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità del *Green Pass* nonché conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione.

7. È consentito **chiedere un documento di riconoscimento al fine di verificare le generalità dell'intestatario del Green Pass COVID-19** nel caso se ne ravvisasse la necessità come disciplinato con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c. 4, del citato D.P.C.M. da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell'interno del 10 agosto, ossia **nei casi di abuso o elusione delle norme come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.**

8. È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata.

9. È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

10. Contattare immediatamente il datore di lavoro nel caso di rifiuto da parte del lavoratore di esibire il *Green Pass* e/o di esibire il documento di identità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa.

11. È vietato cedere, anche temporaneamente, l'incarico o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione titolare del trattamento e/o di uno suo responsabile interno specificatamente autorizzato.

12. Il presente incarico ha durata fino al 31.12.2021

_____, li _____

Il Titolare del Trattamento Sig. _____

Per presa visione e accettazione, in data _____

L'incaricato Sig. _____

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:



Lorenzo Bianchi

Partner

l.bianchi@lslex.com